



CIRCOLARE SPECIALE

5 PER MILLE 2012

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'art. 33, c. 11, della L. 12.11.2011, n. 183 ha disposto la proroga, anche per l'esercizio finanziario 2012 (periodo d'imposta 2011), della possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef dei contribuenti a finalità di interesse sociale.

Termini e modalità sono i medesimi previsti dalle disposizioni sul 5 per mille per l'esercizio finanziario 2011

Con la circolare n. 10 del 20 marzo 2012 dell'Agencia delle Entrate sono state illustrate le categorie dei soggetti destinatari, le modalità e termini per la fruizione del 5 per mille per l'anno 2012.

Soggetti destinatari del 5 per mille

Tra i soggetti in favore dei quali può essere destinato il beneficio, per espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.L. 40/2010, convertito dalla L. 73/2010 sono presenti **le associazioni sportive dilettantistiche**:

- costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- nella cui organizzazione è presente il settore giovanile,

e che svolgono **prevalentemente** una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Modalità di iscrizione

Le procedure di iscrizione sono attivate a partire **dal 21 marzo 2012**.

L'iscrizione va effettuata telematicamente, a pena di decadenza, **entro il 7 maggio 2012**, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agencia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**.

La domanda può essere presentata direttamente dagli enti interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge.



Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica.

Sono tenuti a proporre domanda per il 2012 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti ovvero che erano presenti nell'elenco trasmesso dal CONI per l'anno 2011.

L'Agenzia delle Entrate gestisce la procedura di iscrizione relativa alle associazioni sportive dilettantistiche mentre la formazione degli elenchi delle associazioni ammesse ed escluse è demandata al CONI.

Elenchi provvisori delle associazioni iscritte

Gli elenchi provvisori delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione saranno consultabili online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire **dal 14 maggio del 2012**.

Il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato, qualora riscontri la presenza nel suddetto elenco di eventuali errori di iscrizione, può richiederne la correzione, **entro il 20 maggio 2012**, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente stesso.

Dopo aver proceduto alla verifica degli errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle Entrate provvede, **entro il 25 maggio 2012**, alla pubblicazione sul proprio sito, di una versione aggiornata dell'elenco.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

Presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, verificata la presenza dell'associazione nell'elenco aggiornato, dovranno – **entro il 30 giugno 2012** – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno **all'Ufficio del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2012 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.



Per facilitare la compilazione della dichiarazione, la procedura telematica di iscrizione elaborata dalle Entrate permette ai contribuenti di stampare il modello parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell'iscrizione.

L'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede, **entro il 31 dicembre 2012**, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni e predispone l'elenco delle associazioni ammesse al riparto e quello delle associazioni escluse sia per le cause di decadenza connesse all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Gli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio e di quelle escluse, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 15 marzo 2013**.

Rendicontazione

Anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 le associazioni sportive dilettantistiche destinatarie del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire all'Amministrazione finanziaria il controllo in merito al loro corretto impiego.

Il documento deve essere redatto utilizzando il modello scaricabile dal sito del Ministero del e trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima amministrazione competente all'erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto che devono, in ogni caso, redigere e conservare per 10 anni

Regolarizzazione delle domande di iscrizione – NOVITA'

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti (mancata presentazione della domanda di iscrizione nei termini previsti, omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva o della copia del documento d'identità del legale rappresentante), possono regolarizzare la propria posizione ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del 5 per mille, a condizione che:

- a) siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data del 7.05.2012;
- b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali **entro il 30.09.2012**;
- c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione pari a euro 258,00.

È esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione versata.

RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2012

| Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche | Termini applicabili 2012 |
|--|---------------------------------|
| Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche | 7 maggio 2012 |
| Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte | 14 maggio 2012 |
| Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche | 20 maggio 2012 |
| Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio | 25 maggio 2012 |
| Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche | 30 giugno 2012 |
| Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche | 31 dicembre 2012 |
| Trasmissione, da parte del CONI all'Agenzia delle entrate, degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio | 15 marzo 2013 |
| Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi | 31 marzo 2013 |